

Il 30 Marzo 2016, sulla cronaca di Milano, si leggeva quanto segue: *La scuola pubblica rappresenta una scelta neutra, mentre la privata potrebbe "orientare il minore verso determinate scelte educative o culturali in genere"*. Con questa motivazione, il Tribunale di Milano, il 4 febbraio 2015, ha deciso che la figlia di una coppia divorziata debba frequentare un istituto pubblico statale, come chiesto dal padre, e non una privata non pubblica e non paritaria di tipo internazionale, indicata invece dalla madre.

La sentenza, firmata dal giudice Gloria Servetti della nona Sezione civile, conclude che *"non si possa affatto dire che la scuola privata risponda 'al preminente interesse del minore', poiché vorrebbe dire che le istituzioni di carattere privato sono migliori di quelle pubbliche"*. Pertanto, conclude il giudice, *"la decisione dell'Ufficio giudiziario non può che essere a favore dell'istruzione pubblica"*. Perfetto. **Dell'Istruzione pubblica, paritaria o statale.**

Non si sono fatti attendere i commenti dei pro e dei contro, e soprattutto di chi sembrava aver guadagnato un punto contro la *scuola privata, quella dei ricchi per i ricchi* o di chi ha gridato allo scandalo dell'ennesimo attacco alla scuola paritaria. Eppure la verità è tale se ci rende liberi perché il rischio latente dell'autodifesa e dell'offesa ci rende schiavi delle nostre stesse idee che da buone diventano ideologiche. E l'ideologia non è mai un bene.

Il decreto a firma dell'ottimo giudice Gloria Servetti contiene la storicizzazione di un'ambiguità, di un "non detto", di una "parziale verità" che - di fatto - non rende piena giustizia a una bambina, opportunamente indirizzata dal giudice stesso a frequentare nel presente anno scolastico una scuola "pubblica", ma *non favorita nella scelta tra pubblica statale e pubblica paritaria*, entrambe inserite nel Servizio Nazionale di Istruzione.

In effetti, nel caso di specie, il genitore che si opponeva alla prosecuzione del percorso in una scuola privata, non statale e non pubblica, costosissima, di livello culturale inferiore ad una pubblica italiana paritaria o statale di ordinamento, probabilmente - se rettamente informato - avrebbe potuto operare una scelta più consapevole nell'ambito dell'Istruzione Pubblica, paritaria e statale.

Dunque Scuola Pubblica - Paritaria o Statale - forever.

Inserita nel sistema Nazionale di Istruzione ex L. 62/2000.

Imbattibile dal punto di vista culturale rispetto a qualunque prodotto modaiolo radical chic che produce ignoranza, a carissimo prezzo (nel senso materiale... in euro), sublimata dall'accento esotico. L'importante è che tali aziende di finta cultura paghino puntualmente e compiutamente le tasse allo Stato Italiano. Per il resto, ai ragazzi italiani non servono. Serve la Buona Scuola Pubblica, Paritaria e Statale, che le famiglie possano scegliere liberamente, per mezzo del costo standard di sostenibilità.

E' già stato scritto molto - ma evidentemente non abbastanza - sulla libertà di scelta educativa, sul pluralismo educativo, sulla Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, che all'art. 26 così recita **"I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli"**, su un'Italia che risulta la più grave eccezione in Europa, irrispettosa della civiltà più elementare, di ben tre Risoluzioni UE 1984/2012/2014 che invitano gli stati membri a garantire la libertà di scelta educativa in un pluralismo educativo rivedendo il piano di investimento del sistema scolastico. Da qui la recentissima ricerca scientifica *"Il diritto di apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato"*, Ed. Giappichelli, ripreso ormai da tutte le testate ... Questa volta paradossalmente si può dire: "Signori, in uno Stato di diritto quale è l'Italia (anche se ancora si dimostra incapace di garantire i diritti che riconosce) un cittadino degno di essere definito tale *deve* rispettare le Sentenze e non giudicarle".

Nel caso del provvedimento di cui sopra, esso è stato adottato dal Tribunale in sede camerale nella forma di decreto. Un atto che domanda lettura attenta e scevra da qualsiasi pregiudizio.

I passaggi salienti della questione sono concentrati a pagina 4 del decreto.

In particolare il Giudicante esprime i seguenti principi al fine di orientarsi nella diatriba insorta tra i genitori divorziati riguardo alla scuola da scegliere perché la bambina continui gli studi:

- 1) La scelta di un istituto scolastico privato può essere effettuata solo quando “emergano evidenti controindicazioni all’interesse scolastico del minore (in particolare riconducibili a sue insite difficoltà di apprendimento, a particolari fragilità di inserimento nel contesto dei coetanei, a esigenze di coltivare studi in sintonia con la dotazione culturale o l’estrazione nazionale dei genitori ecc. );
- 2) “Nell’ipotesi di conflitto tra genitori in ordine all’iscrizione dei minori a Scuola, preferenza e prevalenza va data alle istituzioni scolastiche pubbliche poiché espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione (art. 1 l. 10 marzo 2000 n. 62) nonché esplicitazione principale del diritto costituzionale alla istruzione (art. 33 comma II Cost.) “
- 3) “Le altre istituzioni scolastiche (paritarie, private in generale), pertanto, possono incontrare il favore del giudice, nella risoluzione del conflitto, solo là dove emergano elementi precisi e di dettaglio per accertare un concreto interesse effettivo dei figli a frequentare una scuola diversa da quella pubblica.”
- 4) “Peraltro, la scelta del giudicante nel senso della scuola pubblica è una scelta ‘neutra’ che non rischia di orientare il minore verso determinate scelte educative o di orientamento culturale in generale (e ciò, invece, potrebbe avvenire nella designazione di una scuola privata)”

Tali asserzioni vanno chiarificate come segue, affinché siano valide in ordine al significato:

- 1) Se per “istituto scolastico privato” si intende la scuola frequentata dalla bambina in questione, estranea al servizio Nazionale di Istruzione italiano, l’accordo è completo. Sembrerebbe mancanza di finezza nei confronti dell’Estensore del decreto quando si chiarifichi che gli istituti scolastici pubblici paritari (ex L. 62/2000) **sono assolutamente altro dagli Istituti scolastici “privati”**, con le caratteristiche di “scuole speciali”, rivolte ad affrontare situazioni di disagio e non istituti di completa educazione scolastica al pari delle scuole pubbliche statali. Le scuole pubbliche paritarie (impropriamente definite “private” tout court; lo sono nella gestione, ma non nella funzione pubblica) sono totalmente altro dal tipo di scuola frequentato dalla bambina fino allo scorso anno scolastico;
- 2) Se il giudicante intende per **istituzioni scolastiche pubbliche** sia le scuole paritarie sia le scuole statali, egli è nel giusto. Il legislatore equipara a tutti gli effetti, con identità di funzione pubblica, la scuola statale a quella paritaria, tanto che all’art. 3 precisa che le scuole paritarie svolgono “un servizio pubblico” al pari di quelle statali. Il citato art. 1 della legge 62 del 2000 asserisce, in termini chiari ed univoci, che “il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”. Sussiste una articolazione di soggetti paritari che costituisce il sistema scolastico pubblico italiano.
- 3) Qui emerge il *misunderstanding* del giudicante laddove contrappone “paritarie private” con “pubbliche”: il legislatore ha previsto un sistema integrato della formazione

scolastica *pubblica* tra a) soggetti statali, b) privati paritari e c) enti locali (cd. scuole civiche) che svolgono un servizio pubblico.

E' proprio l'art. 32, secondo comma, della Costituzione che sancisce un diritto di enti e privati (quindi anche altri enti diversi da quelli statali), nell'ambito del servizio pubblico, ad istituire scuole ed istituti di educazione, perfettamente coesistenti, in termini paritari, con le scuole a gestione statale.

Infatti *pubblico* non è univocamente identificabile con *statale*.

- 4) Scelta 'neutra' rispetto a che cosa? Esistono anche le scuole pubbliche paritarie cd. laiche, di pura gestione commerciale. Il caso esaminato proprio dal giudicante riguardava la "scuola internazionale", scuola laica, privata non paritaria e quindi non pubblica. Quali sono, quindi, i parametri che assicurano una neutralità della scuola statale? Gli insegnanti sono tutti "neutri"? L'aggettivo non è cogente, in educazione, visto che i genitori sono chiamati, per diritto, a "scegliere" sulla base di propri valori che in qualche modo devono riconoscere nella scuola a cui iscriveranno i figli... fosse pure il "valore di non avere un valore"! Una scuola, con i suoi docenti, è sempre portatrice di propri valori, di culture proprie e diverse, di idee e orientamenti personali, spesso ben noti agli studenti. O ad essi contrapposti.

Duplici è la "lezione" (...pubblica!) di questo decreto: il diritto sempre prevale sulla deformazione ideologica; l'intelligenza in educazione va nutrita con gli strumenti adatti, nel caso di specie il costo standard di sostenibilità, che - solo - potrà consentire la libera scelta educativa nel pluralismo formativo della buona scuola pubblica, paritaria e statale.

Anna Monia Alfieri

(dott. in legge ed in economia esperta di politiche scolastiche)